



## **TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI GELA**

### **sezione unica civile - settore lavoro**

Il Giudice,

visti gli atti del giudizio iscritto al **N. R.G. 259 /2023**; viste le riforme in atto del processo civile; vista la Legge delega del 26 novembre 2021 n. 206 ed i relativi decreti di attuazione.

Visto il d.lgs. n. 149/2022 che ha disciplinato, dandone attuazione a fare data dal **01 gennaio 2023**, il nuovo processo civile, introducendo gli artt. 127 bis e 127 ter CPC.

Vista la Legge n. 197 del 29 dicembre 2022 che ha riscritto l'art. 35 del d.lgs. n. 149 del 10 ottobre 2022 (nuovo testo norma transitoria riforma del CPC); Visto il D.L. n. 198 del 29 dicembre 2022 che ha prorogato al 30 giugno 2022 le norme emergenziali di cui all'art. 221 comma 8 del D.L. n. 34/2020.

Ritenuto che il presente processo prevede la presenza dei difensori e dell'eventuale ausiliario del giudice. Richiamato il protocollo d'intesa sottoscritto tra il COA di Gela, il Tribunale di Gela e l'INPS sede provinciale di Caltanissetta del maggio del 2020.

Ritenuto, ancora, che la norma anzi richiamata prevede che anche se precedentemente fissata l'udienza, la stessa potrà essere sostituita dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni salvo non richiedi la presenza di soggetti diversi dai difensori, dall'ausiliario del giudice e dal PM. Tutto premesso, **SALVO DINIEGO DELLE PARTI**, da manifestarsi nei termini di legge.

**P.Q.M.**

dispone che l'udienza del 28/02/2024 si svolga col deposito di NOTE SCRITTE in sostituzione della stessa ai sensi dell'articolo 127 TER CPC.

**ASSEGNA**

termine perentorio sino alle ore 8:30 del medesimo giorno, **ONERANDO DELLA PRODUZIONE DELL'AVVENUTA NOTIFICA AI CONTROINTERESSATI EX ART. 151 C.P.C., CON PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB ISTITUZIONALE DEL M.I.U.R PER IL DEPOSITO DELLE SUDDETTE NOTE.**

**AVVERTE**

che ciascuna parte costituita potrà opporsi entro il termine di giorni CINQUE dalla comunicazione del presente provvedimento per richiedere che l'udienza si svolga nelle forme ordinarie.

Che il giudice provvederà entro il termine di giorni TRENTA.

Che in mancanza di deposito di note, il giudice indicherà un nuovo termine perentorio per il deposito delle disposte note scritte ovvero sarà fissata l'udienza di comparizione delle parti.

Che se nessuna delle parti depositerà note al nuovo termine o non comparirà all'udienza indicata dal disposto differimento, il giudice ne ordinerà la cancellazione dal ruolo e la sua estinzione.

**MANDA**

alla cancelleria per le comunicazioni di rito, dell'annotazione <<trattazione scritta>> e del suo inserimento nello storico del fascicolo telematico.

**SI COMUNICHI CON URGENZA ALLE PARTI.**

Gela, 22/11/2023

Il Giudice  
Raimondo Cipolla